A CURA DI
Corrado Scalabrini

[420]

Adesione coordinata richiesta solo in caso di enti trasparenti

Un professionista, odontoiatra, con partita Iva vorrebbe aderire al concordato preventivo biennale (Cpb) per gli anni 2026-2027. Questo soggetto è anche socio e amministratore di una Srl che svolge attività odontoiatrica; per aderire al concordato preventivo biennale 2026-2027, è necessario che pure la Srl aderisca al Cpb?

La risposta è negativa.
La disciplina del concordato preventivo biennale per i soggetti Isa è contenuta negli articoli 10 e 11 del Dlgs 13/2024, come modificati dal Dlgs 81/2025 (cosiddetto decreto correttivo). In particolare, l'articolo 11 individua le cause di esclusione dall'accesso al Cpb. Tra queste, a seguito delle modifiche introdotte nel 2025, è prevista una specifica ipotesi che riguarda i professionisti che partecipano ad associazioni professionali, di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c, del Dpr 917/1986, Tuir, a società tra professionisti, ex legge 183/2011, o a società tra avvocati, ex legge 247/2012. In tali casi, il professionista

A CURA DI
Corrado Scalabrini

[433]

Il Cpb non cambia a causa di minusvalenze «volontarie»

Una società a responsabilità limitata ha aderito - per il 2024/2025 - al concordato preventivo biennale (Cpb). Per l'anno 2025, ha un reddito concordato di 225mila euro. Al 31 dicembre 2025 il bilancio chiude con una perdita di 150mila euro, a seguito di componenti straordinarie, quali l'assegnazione di un fabbricato civile al socio (operazione che ha comportato una minusvalenza indeducibile di 137mila euro) e la rinuncia a un credito di 50mila euro nei confronti del socio.
L'articolo 16, comma 2, del Dlgs 13/2024 prevede che il reddito concordato varia in presenza di plusvalenze/minusvalenze, sopravvenienze attive/passive, perdite su crediti, utili/perdite da partecipazioni, senza distinguere tra componenti deducibili o indeducibili.
Dato che nessuna norma sul concordato preventivo biennale esclude le operazioni per regolare i rapporti tra soci, posso rettificare il reddito concordato, con una riduzione di 187mila euro?

Il quesito riguarda la possibilità di ridurre il reddito concordato in base all'articolo 16, comma 2, del Dlgs 13/2024, che prevede che il saldo netto tra plusvalenze e minusvalenze, sopravvenienze attive e passive, perdite su crediti e risultati da partecipazioni determini una corrispondente variazione del reddito concordato.